

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1318}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REBECCHI, SANGIORGIO, RONZANI, DI PRISCO,
MASINI, FELISSARI, GHEZZI**

**Ordinamento della professione di perito aziendale
e corrispondente in lingue estere**

Presentata il 15 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — I continui cambiamenti che coinvolgono il sistema socio-economico e la progressiva evoluzione del mondo del lavoro hanno contribuito al sorgere, negli ultimi anni, di nuove figure professionali, dotate di un grado di specializzazione sempre più accentuato e di una maggiore ricettività rispetto ai mutamenti della realtà produttiva.

Il sistema scolastico, accanto ai tradizionali percorsi formativi, è così chiamato a stimolare la creazione di nuovi centri didattici, che meglio contribuiscano ad adeguare la formazione dei giovani alle esigenze, sempre nuove e diverse, del mondo del lavoro.

Non sempre, tuttavia, si è riusciti ad operare in questo senso, sclerotizzati da assetti precostituiti e da remore ingiustificate e dal timore di dare ulteriori scossoni ad un sistema, quello della scuola superiore, già in sé pericolante e contraddittorio e non sempre rispondente alle necessità.

È da spiegare in questo senso la perdurante assenza, ancora oggi, di una precisa regolamentazione normativa della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere ed i ritardi in merito all'istituzione di un apposito albo professionale abilitante all'esercizio.

Eppure, proprio questa figura risulta tra quelle maggiormente pronte e qualifi-

cate a rispondere nella maniera migliore alle richieste poste in essere dall'evoluzione del mondo imprenditoriale, dotata, com'è, di quegli strumenti cognitivi che le permettono di affrontare impegnative funzioni di consulenza, assistenza ed amministrazione.

Riteniamo quindi opportuno, dopo un'attenta valutazione delle caratteristiche di questa figura professionale, che venga approntato in sede legislativa l'ordinamento della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con la conseguente emanazione delle norme concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione.

L'obiettivo è quello di dotare i diplomati provenienti da questo istituto superiore dello strumento fondamentale per l'esercizio della loro professione, qualificandoli nella maniera migliore per un'attività che assume una rilevanza sempre maggiore, date le richieste ed i bisogni del mondo imprenditoriale e produttivo.

Con l'articolo 1, intendiamo definire con l'opportuna precisione l'oggetto della professione, che riguarda la programmazione e pianificazione commerciale, la gestione ed organizzazione di società, imprese, aziende ed enti, l'analisi dei costi di distribuzione e l'attività di consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenza sociale, contrattuale e tributaria. Vengono anche prese in considerazione le attività di valutazione e perizia patrimoniale e di ispettore ed amministratore giudiziario, nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere è poi competente in materia di operazioni commerciali con l'estero, di amministrazione patrimoniale, di scelta pubblicitaria.

L'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione sono pertanto tenute ad affidare gli incarichi relativi alle attività sopra evidenziate ai periti aziendali e corrispondenti in lingue estere iscritti all'albo, se non si tratta di incarichi per legge attribuiti a dottori commercialisti, avvocati e procuratori, oppure conferiti

dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti.

La citata elencazione non pregiudica l'esercizio di attività professionali di diverso tipo.

Attraverso l'articolo 2 si attribuisce l'esercizio della professione ai soli periti aziendali e corrispondenti in lingue estere che risultano iscritti all'albo.

Con l'articolo 3 vengono esposte le diverse incompatibilità tra l'esercizio della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere e l'esercizio delle attività di notaio, commerciante (in nome proprio od altrui), di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio o di esattore di tributi e di impiegato dello Stato o della pubblica amministrazione, al quale sia vietato l'esercizio della libera professione.

Viene poi ribadito l'obbligo del segreto professionale (articolo 4) e sono attribuite le funzioni di vigilanza al Ministro di grazia e giustizia, che le esercita direttamente o per mezzo dei presidenti e procuratori generali di corte d'appello (articolo 5).

Il capo II concerne la definizione dei collegi professionali, con un collegio di almeno quindici periti aziendali esercitanti in un ambito territoriale corrispondente a circondario in cui siano organizzati gli uffici giudiziari; se il numero è inferiore l'iscrizione verrà fatta presso l'albo di un collegio vicino (articolo 6).

Il consiglio del collegio è composto da un numero di membri variabile, a seconda degli iscritti all'albo, da cinque a quindici, ed è eletto dagli iscritti tra coloro che abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale. La carica è di durata triennale con possibile rieleggibilità (articolo 7).

Il consiglio elegge, poi, un presidente, che lo rappresenta, un segretario ed un tesoriere (articolo 8).

L'articolo 10 definisce le attribuzioni del consiglio, che vigila per l'osservanza dell'ordinamento e per il legale esercizio delle funzioni professionali, cura la tenuta dell'albo, delibera i provvedimenti disciplinari, esercita funzioni conciliative e consultive, rilascia le attestazioni relative

agli iscritti e gestisce finanziariamente il collegio, stabilendo le tasse necessarie a coprirne le spese.

Attraverso la proposta di ordinamento professionale vengono, poi, fissate le modalità delle riunioni consiliari, i motivi di decadenza dalle cariche, l'istituzione di una eventuale delegazione rappresentante il collegio ed i criteri per la sostituzione dei componenti del consiglio.

Con l'articolo 15 vengono precisati i casi determinanti lo scioglimento del consiglio, con la nomina di un commissario straordinario facente funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio. Successivamente vengono definiti i caratteri del collegio dei revisori dei conti (per i collegi con almeno cento iscritti) e dell'assemblea, deliberante a maggioranza assoluta e che ha come presidente e segretario coloro che già detengono tali cariche presso il consiglio (articoli 16 e 17).

L'assemblea degli iscritti viene convocata per l'approvazione dei conti e per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti (articoli 18 e 19).

Il capo III fissa le caratteristiche del consiglio nazionale, che ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto da undici membri, eletti dai consigli dei collegi fra coloro che abbiano una anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo.

Per l'elezione del consiglio nazionale, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni 50 iscritti, con criterio di incompatibilità presso tale consiglio per chi già fa parte del consiglio di un collegio. L'articolo 25 definisce le attribuzioni del consiglio nazionale, che ha funzioni consultive, di coordinamento, designative e deliberative di varia natura (per esempio, decide sui ricorsi), viene convocato a richiesta di almeno cinque membri e ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno e delibera a maggioranza assoluta, con decisioni notificate agli interessati entro trenta giorni ed impugnabili davanti a tribunale.

Con il capo IV si definiscono le condizioni per l'iscrizione agli albi ed agli elenchi. In particolare, l'articolo 29 stabilisce

che spetta al consiglio di ciascun collegio il compito di custodire l'albo, provvedendo alla sua revisione e alle variazioni entro il primo trimestre di ogni anno.

L'albo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, ai capi della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto e agli altri consigli dei collegi. L'iscrizione è possibile presso un solo albo, dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione con le modalità che saranno successivamente stabilite attraverso apposite norme.

Accanto all'albo sarà predisposto un elenco speciale per coloro che, pur avendone i requisiti, non possono esercitare la professione ex articolo 3 (cause di incompatibilità).

Gli articoli 34-46, costituenti il capo V, concernono il procedimento disciplinare relativo alla cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale; tale provvedimento è conseguenza delle seguenti motivazioni: rinuncia dell'iscritto, incompatibilità ex articolo 3, venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 31, irreperibilità o trasferimento di residenza extracircoscrizione dell'iscritto.

La cancellazione è pronunciata dal consiglio del collegio, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

L'articolo 35 riguarda l'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto resosi colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, per il quale sono applicabili la censura (dichiarazione di biasimo), la sospensione dall'esercizio della professione (per un tempo non superiore ai due anni) e la radiazione.

La radiazione, dichiarata dal consiglio del collegio, è il massimo provvedimento disciplinare, pronunciato contro chi si renda colpevole di gravi mancanze, che comportino la condanna per delitto contro la pubblica amministrazione od una interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, od ancora una condanna per delitto non colposo che preveda una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

Di diversa natura sono i casi di sospensione, di minore gravità rispetto a quelli determinanti radiazione e comprendenti: i casi previsti dal codice penale, l'interdizione dai pubblici uffici di durata inferiore a tre anni, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale e l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

L'eventuale giudizio penale comporta il procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione.

L'incolpato ha la possibilità di comparire, a sua discolpa, davanti al consiglio e proporre ricorso al consiglio nazionale entro trenta giorni dalla notificazione.

Il radiato può essere riammesso ex articolo 45, dopo sei anni dal provvedimento e, se c'è stata condanna penale, se è intervenuta la riabilitazione.

L'articolo 47 stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, che vengono fissati con tariffa nazionale approvata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

I compensi vengono liquidati con riferimento alla durata, alla complessità delle prestazioni nonché ai risultati conseguiti. Per adempiere all'esecuzione della normativa prevista verrà istituita una apposita commissione, presieduta da un magistrato d'appello e con la presenza di quattro periti aziendali e corrispondenti in lingue estere abilitati, la quale avrà il compito di prendere in esame le domande, formando un albo ed un elenco per ciascuna circoscrizione territoriale del distretto, entro il termine di dodici mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PROFESSIONE DI PERITO AZIENDALE
E CORRISPONDENTE IN LINGUE
ESTERE

ART. 1.

(Oggetto della professione).

1. L'oggetto della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere è costituito dalle seguenti attività:

a) programmazione e pianificazione commerciale, ricerche di mercato, studi del prodotto;

b) gestione e organizzazione di società, di imprese, di aziende e di enti (contabilità di magazzino, gestione del personale, consulenze in tema di flussi finanziari, consulenza e assistenza in materia di finanziamenti in genere e di contributi agevolati);

c) analisi dei costi nella distribuzione;

d) consulenza ed assistenza:

1) nella trattazione, nella redazione e nella stipulazione di contratti e nelle relative vertenze;

2) in materia tributaria e valutaria;

3) in materia di lavoro e previdenza sociale;

4) in materia di valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti, nonché di perizie relative;

5) nelle funzioni di ispettore e amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

e) consulenza e assistenza delle aziende per tutto ciò che concerne il commercio con l'estero: operazione doganali, valutarie, finanziamenti, *marketing* estero;

f) scelta del tipo di campagna pubblicitaria ed effetti economici derivanti da tale scelta, sia a livello nazionale che internazionale;

g) amministrazione di patrimoni singoli.

2. L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni affidano normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui al comma 1 ai periti aziendali e corrispondenti in lingue estere iscritti all'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che l'amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

ART. 2.

(Esercizio della professione).

1. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. L'esercizio della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.

2. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

ART. 4.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I periti aziendali e corrispondenti in lingue estere iscritti all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

ART. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di corte d'appello.

CAPO II.

COLLEGI DEI PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

ART. 6.

(Circoscrizione territoriale).

1. In ogni ambito territoriale corrispondente a circondario in cui sono organizzati gli uffici giudiziari, in cui esercitano la professione almeno quindici periti aziendali e corrispondenti in lingue estere è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

2. Se il numero dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un collegio vicino determinato dal consiglio nazionale.

ART. 7.

*(Composizione del consiglio del collegio —
Eleggibilità dei consiglieri).*

1. Il consiglio del collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se sono compresi tra cinquantuno e cento, di nove se sono compresi tra centouno e trecento, di undici se sono compresi tra trecentouno e cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

2. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio; sono eleggibili gli iscritti che abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

3. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 8.

(Cariche del consiglio).

1. Ciascun consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il consiglio è composto almeno di sette membri, viene eletto anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 9.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

ART. 10.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio del collegio, oltre le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre norme di legge:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla presente legge;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per la indipendenza del collegio;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

h) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione all'albo e all'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

ART. 11.

(Riunioni consiliari).

1. Il presidente del collegio convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 12.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

ART. 13.

(Delegazione del collegio).

1. Il consiglio del collegio di cui all'articolo 6, comma 2, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nella circoscrizione territoriale in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.

ART. 14.

(Sostituzione dei componenti del consiglio).

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio.

4. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio.

ART. 15.

(Scioglimento del consiglio).

1. Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato composto di un numero di membri da due a sei, da scegliere fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Ogni collegio con almeno cento iscritti ha un collegio di revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

(Assemblea).

1. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta, almeno quindici giorni prima, mediante lettera raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto periodo.

2. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

3. Salvo il disposto dell'articolo 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Il presidente e il segretario del consiglio assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti.

5. Constatata la regolarità della costituzione dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica per le sedute in cui si procede alla elezione del consiglio del collegio.

ART. 18.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti).

1. L'assemblea generale degli iscritti all'albo o all'elenco di cui all'articolo 29, comma 5, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 19.

(Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

1. Per l'elezione del consiglio del collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 29, comma 5.

2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

3. L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti all'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere in numero inferiore a dieci.

4. I componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti sono eletti a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

5. Non è ammesso il voto per delega.

6. È ammessa la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

7. Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

8. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella

busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

9. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

10. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio nazionale.

ART. 20.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo del collegio può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 21.

(Assemblee straordinarie).

1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo o all'elenco del collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

CAPO III.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 22.

(Sede e composizione del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il consiglio nazionale è composto di undici membri eletti dai consigli dei collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo.

3. Ogni consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti all'albo e un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

5. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti all'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.

7. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del *Bollettino Ufficiale* che dà notizia della proclamazione degli eletti.

8. I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il consiglio nazionale.

9. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 23.

(Cariche del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

ART. 24.

(Incompatibilità — Sostituzione dei componenti).

1. Non si può far parte contemporaneamente del consiglio di un collegio e del consiglio nazionale.

2. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio del collegio.

3. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

ART. 25.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dalla presente legge:

a) esprime il proprio parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti agli albi e agli elenchi di cui all'articolo 29, comma 5, per le spese del loro funzionamento;

g) decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione all'albo e all'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, che è approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 26.

(Riunioni consiliari).

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o a richiesta di almeno cinque membri.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 27.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 28.

(Reclami).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione all'albo o all'elenco di cui all'articolo 29, comma 5, e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio del collegio possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

CAPO IV.

ALBI ED ELENCHI —
CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 29.

(Albo ed elenco dei non esercenti).

1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

2. Il consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

3. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, ai capi della corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

5. Coloro che, a norma dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 4.

ART. 30.

(Divieto di iscrizione in più albi).

1. Si può essere iscritti ad un solo albo di periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

3. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 31.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale).

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale di cui all'articolo 29, comma 5, è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno

Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici commerciali ed avere conseguito il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

d) oltre ad avere compiuto il corso di studi indicato nella lettera c), avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

e) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo si richiede l'iscrizione.

2. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma della presente legge, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 32.

(Domanda di iscrizione all'albo o all'elenco speciale).

1. La domanda per l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Il consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 4, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

ART. 33.

(Trasferimento di residenza).

1. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

CAPO V.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 34.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco).

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio del collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 3;

b) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 31, salvi i casi di radiazione;

c) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. Il consiglio del collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

ART. 35.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere — Azione disciplinare).

1. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dell'articolo 38, commi 2 e 3, il consiglio del collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'inculpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta

del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio costituito nella sede della corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio costituito nella sede della corte d'appello vicina, determinata dal consiglio nazionale.

ART. 36.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

ART. 37.

(Censura).

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

ART. 38.

(Casi di radiazione).

1. La radiazione è pronunciata contro il perito aziendale e corrispondente in lingue estere che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto la interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per un'eguale durata.

4. La radiazione nei casi previsti dai commi 2 e 3 è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo ritenga, l'interessato.

ART. 39.

(Casi di sospensione).

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito, ove lo ritenga, l'interessato.

3. Il consiglio del collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dalla presente legge. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

4. Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 1 ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

5. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

ART. 40.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere iscritto all'albo o all'elenco di cui all'articolo 29, comma 5, che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 41.

(Istruttoria del procedimento disciplinare).

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, comma 4, e 39, comma 2, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 42.

(Ricusazione ed astensione).

1. I membri del consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza

indugio al consiglio costituito nella sede della corte di appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte d'appello viciniore.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 43.

(Notificazione delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni in materia disciplinare sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 44.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una sanzione disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 45.

(Riammissione dei radiati).

1. Il perito aziendale e corrispondente in lingue estere radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché

siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo è derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

ART. 46.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO VI.

ONORARI DEI PERITI AZIENDALI E
CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

ART. 47.

(Criteri per la determinazione degli onorari).

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai periti aziendali e corrispondenti in lingue estere sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il consiglio nazionale.

ART. 48.

(Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali).

1. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

ART. 49.

(Deposito di documenti presso il consiglio del collegio).

1. I periti aziendali e corrispondenti in lingue estere non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

2. Su reclamo dell'interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

ART. 50.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni prescritte dalla presente legge sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 51.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco).

1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, nella cancellaria della corte d'appello, domanda di iscrizione.

2. Decorso tale termine, il presidente della corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello che la presiede, e di quattro periti aziendali e

corrispondenti in lingue estere che abbiano conseguito l'abilitazione di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziale designato dal presidente.

3. La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascuna circoscrizione territoriale del distretto, osservate le norme di cui all'articolo 6. La formazione dell'albo e dell'elenco di cui all'articolo 29, comma 5, deve essere compiuta entro dodici mesi dalla costituzione della commissione.

4. Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

5. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 28.

ART. 52.

(Norme transitorie).

1. I periti aziendali e corrispondenti in lingue estere che hanno conseguito anche il diploma di ragioniere e perito commerciale e sono iscritti al relativo albo professionale, sono iscritti, a domanda, nell'albo dei periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, e di diritto nell'elenco dei non esercenti di cui all'articolo 29, comma 5.